Sentenza n. 312 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del **13 ottobre 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 32331** del registro di Segreteria promosso da **S.** T., OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Claudio Fatta (c.f. FTTCLD84P10G273E – PEC claudiofatta@pec.it) del Foro di Palermo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Trinacria n. 23;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) (c.f. 80425650589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso nel

presente giudizio dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria TALAMO (c.f. TMMRA62T43H501V), Addetta alla 4^ Sezione Contenzioso della 2^ Divisione del I Reparto;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22 marzo 2024 (rep. n. 37875, racc. n. 7313), con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INPS di Venezia, S. Croce 929.

RESISTENTI

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 13 ottobre 2025, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Silvia Masiero, su delega orale ex art. 14, comma 2, L. n. 247/2012, dell'avv. Claudio Fatta per il ricorrente, e l'avv. Angelo Guadagnino con il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS. Costituito, ma non rappresentato, il Ministero della Difesa.

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1.Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2025, il sig. T. S. ha adito questa Sezione in sede di ottemperanza, chiedendo di accertare l'inottemperanza del Ministero della Difesa e dell'INPS alla sentenza n. 116/2023 di questa Sezione, depositata il 18 ottobre 2023, che aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento

pensionistico con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44 % ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e alla corresponsione dei ratei arretrati dal 9 aprile 2017 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Con memoria di depositata il 26 maggio 2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, rappresentando di avere dato esecuzione alla sentenza n. 116/2023, mediante adozione del Decreto di rideterminazione n. 577 del 10 aprile 2024, con decorrenza giuridica 7 novembre 2005 ed effetti economici dal 9 aprile 2017, trasmesso all'INPS per l'immediata attuazione, e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Con memoria depositata il 27 maggio 2025, si è costituito l'INPS, dichiarando di avere dato esecuzione al predetto decreto ministeriale con lavorazione meccanizzata del 27 gennaio 2025, comunicata al legale del ricorrente in data 27 febbraio 2025, e di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento e al pagamento dei ratei arretrati e degli interessi maturati. Ha pertanto concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.

4.Con ordinanza a verbale del 13 giugno 2025, questo Giudice, in considerazione della nota difensiva di parte ricorrente in data 11 giugno 2025, ha disposto un breve rinvio per consentire ulteriori chiarimenti delle resistenti amministrazioni sull'effettiva liquidazione degli interessi legali pari a € 331,64 e per favorire una definizione conciliativa della controversia.

5. In esecuzione dell'ordinanza, il Ministero della Difesa ha depositato una nota in data 4 agosto 2025, confermando l'avvenuta riliquidazione e l'impossibilità di presenziare al tentativo di conciliazione; l'INPS, con note difensive autorizzate depositate il 19 settembre 2025, ha documentato l'avvenuto pagamento anche degli interessi legali, producendo i prospetti contabili e la ricevuta PEC di comunicazione al difensore del ricorrente.

6. All'udienza pubblica del 13 ottobre 2025 l'avv. Silvia Masiero, per il ricorrente, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite; l'avv. Angelo Guadagnino, per l'INPS, ha concordato sulla cessazione, chiedendo la compensazione integrale delle spese. Il Ministero della Difesa risultava costituito ma non rappresentato.

7. Tutto ciò premesso, in considerazione della richiesta concorde delle parti e dell'avvenuta integrale esecuzione della sentenza n. 116/2023, questo Giudice ritiene che sia venuto meno ogni interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito, dovendosi pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Tale istituto – pur non espressamente disciplinato dal Codice di giustizia contabile – trova fondamento nei principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7 c.g.c. alle disposizioni del Codice di procedura civile (art. 100 c.p.c.), nonché dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, ormai consolidata (Cass. civ., n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000; Corte dei conti, Terza Sezione Centrale d'Appello, n. 137/2003; Sez. giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. giur. Veneto, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013, n. 24/2014; Sez. giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. giur. Lombardia, n. 779/2009). Secondo tale orientamento, la cessazione della materia del contendere costituisce una forma "atipica" di definizione del giudizio, che presuppone la sopravvenienza di fatti tali da determinare l'eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).

Alla data dell'udienza, la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta, essendo stato documentato dall'INPS l'avvenuto pagamento dei ratei arretrati e degli interessi legali, per l'importo di € 331,64, in attuazione del decreto ministeriale di

riliquidazione. Il soddisfacimento dell'interesse azionato – avvenuto integralmente in corso di causa (a valere sulla rata pensionistica di aprile 2025) – è stato preceduto dalla lavorazione meccanizzata del 27 gennaio 2025, di cui è stata data comunicazione al legale del ricorrente in data 27 febbraio 2025.

L'intervenuta definizione favorevole della posizione giuridico-soggettiva dedotta in giudizio – riconosciuta dalle parti presenti in udienza - comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere, dovendosi rilevare che, sebbene il soddisfacimento dell'interesse azionato sia intervenuto in corso di causa, esso è stato comunque assicurato dalle amministrazioni resistenti prima della decisione.

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016).

Quanto alle spese di lite, deve ritenersi equo disporne l'integrale compensazione tra le parti, non emergendo condotte di resistenza ingiustificata o profili di negligenza da parte delle amministrazioni resistenti. In particolare, la ritardata esecuzione della sentenza n. 116/2023 è riconducibile al necessario coordinamento tra l'ordinatore primario di spesa (Ministero della Difesa) e l'ordinatore secondario (INPS), nonché ai tempi tecnici delle procedure contabili; entrambe le amministrazioni, peraltro, hanno collaborato all'accertamento dei fatti, adempiendo al giudicato prima della presente decisione. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, che postula una chiara e inequivoca responsabilità sostanziale della parte che ha dato origine al giudizio. Per le suesposte ragioni, la condotta processuale delle parti e la natura del giudizio di ottemperanza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 14 /10/2025

Il Funzionario preposto Nadia Tonolo

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui

al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente Nadia Tonolo